



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

Invia al Collegio
 Sindaco il 12 FEB. 2015
 Il Dirigente U.O. F.A. GG



DELIBERAZIONE N. 34 DEL 12 FEB. 2015

Struttura proponente: U.O.C. Trattamento Economico e Previdenziale	
Codice settore proponente: TEP 31 /015	
Oggetto: Integrazione e rettifica deliberazione n.76 del 09.02.2012 e deliberazione n.310 del 12.11.2014.	
Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Francesco Malatesta	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
Firma <u>[Signature]</u>	Data <u>5-2-15</u>
Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
Firma <u>[Signature]</u>	Data <u>03-02-2015</u>
Atto trasmesso al Collegio Sindacale il _____	
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: <u>ppv</u>	
Registrazione n° _____ del _____	
Il Direttore UOC Amministrazione e Finanze	
Firma <u>[Signature]</u>	Data <u>28/01/2015</u>
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.	
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna Maria Latessa	
Firma <u>[Signature]</u>	Data <u>28.1.2015</u>
Il Dirigente: Dott.ssa Luisa Mariucci	
Firma <u>[Signature]</u>	Data <u>28/1/2015</u>

Il Direttore della UOC Trattamento Economico e Previdenziale relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

VISTI

- la Legge Regionale 3 agosto 2004, n.9, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria;
- il D.Lgs.30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n.18/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Atto Aziendale di diritto privato dell'Ares 118, adottato con deliberazione n.485 del 25/09/2006 e pubblicato sul BURL - supplemento ordinario n. 6 del 20/10/2006;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i CC.NN.LL. del personale del comparto attualmente vigenti ove si prevede l'individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art.43 della Legge 449/97 che permette l'incremento dei fondi di produttività dei dipendenti con il ricorso ad una pluralità di soluzioni tra le quali, al comma 3, è prevista la possibilità per l'Azienda di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi, attività da svolgere con il ricorso al proprio personale....";

PREMESSO che con deliberazione n.76 del 09.02.2012 è stato approvato il Regolamento per le delegazioni convenzionali di pagamento mediante trattenute operate dall'Azienda Ares 118 sullo stipendio dei dipendenti a favore degli Istituti e Società esercenti il credito e delle Società di Assicurazioni di cui all'art.15 DPR 5 gennaio 1950, n.180;

VISTA la circolare n.30/RGS del Ministero dell'Economia e delle Finanze che al punto 5.1 recita testualmente"... in considerazione della rilevanza per la persona umana della casa di abitazione – tendenzialmente coincidente con il domicilio, luogo al quale è riconosciuta una tutela di rango costituzionale (art.14 della Costituzione) – si è dell'avviso che anche i premi derivanti da polizze di assicurazione contratte per salvaguardare l'integrità dell'abitazione, con esclusivo riferimento alla sola abitazione principale, siano ammissibili al pagamento tramite delegazione convenzionale...";

PREMESSO che con deliberazione n.310 del 12.11.2014 si è proceduto ad un'integrazione dell'art.2 del Regolamento inserendo: assicurazione infortuni, assicurazione malattia, assicurazione di responsabilità civile sull'abitazione e garanzie accessorie, e dell'art. 2 della Convenzione per le ritenute sugli stipendi mediante istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione, inserendo: assicurazione malattia, assicurazione di responsabilità civile sull'abitazione e garanzie accessorie;

RITENUTO di dover procedere ad un'integrazione degli artt.3 e 5 del Regolamento, parte integrante delle presente deliberazione, inserendo: assicurazione infortuni, assicurazione malattia, assicurazione di responsabilità civile sull'abitazione e garanzie accessorie e alla rettifica degli artt.5 e 6 della Convenzione per le ritenute mensili sugli stipendi del personale dipendente mediante atto di delegazione (All.1);

DATO ATTO che per l'effetto di tali integrazioni e rettifiche il Regolamento e le Convenzioni vengono integralmente riproposti e pubblicati.

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, si propone al Direttore Generale:

- di procedere ad un'integrazione degli artt. 3 e 5 del Regolamento, parte integrante della presente deliberazione, inserendo: assicurazione infortuni, assicurazione malattia, assicurazione di responsabilità civile sull'abitazione e garanzie accessorie, e alla rettifica degli artt. 5 e 6 della Convenzione per le ritenute mensili sugli stipendi del personale dipendente mediante atto di delegazione (All.1);
- di riproporre integralmente il Regolamento, parte integrante della presente deliberazione, e le Convenzioni (All. da 1 a 6) così modificati quale parte integrante della presente deliberazione.

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore della UOC Trattamento Economico e Previdenziale il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D.Lgs.165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della L. 241/90, come modificato dalla legge n. 15/2005.

Il Direttore della U.O.C.
Trattamento Economico e Previdenziale
Dott.ssa Luisa Mariucci

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 1 del 10 febbraio 2014, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00022 del 30.01.2014: Nomina del Direttore Generale dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria Ares 118, vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Trattamento Economico e Previdenziale

DELIBERA

a) di procedere ad un'integrazione degli artt. 3 e 5 del Regolamento inserendo: assicurazione infortuni, assicurazione malattia, assicurazione di responsabilità civile sull'abitazione e garanzie accessorie, e alla rettifica degli artt. 5 e 6 della Convenzione per le ritenute sugli stipendi mediante atto di delegazione (All.1);

b) di riproporre integralmente il Regolamento, parte integrante della presente deliberazione, e le Convenzioni (All. da 1 a 6) così modificati quale parte integrante della presente deliberazione;

c) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Aziendale nei modi previsti dall'art. 31 della L.R. n. 45/96.


d) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione è composta di n. 30 pagine di cui n. 6 allegati.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Francesco Malatesta)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Maria Paola Corradi)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Domenico Antonio Ierfile)



Deliberazione n.

34

del 12 FEB. 2015 - pag. 4

Deliberazione n.


del

- pag. 4

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li

UOC Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 12 FEB. 2015

Roma, li

UOC Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 12 FEB. 2015 al

Roma, li

UOC Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati



E' esecutiva dal 12 FEB. 2015

Roma, li

UOC Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati



**REGOLAMENTO PER LE DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI PAGAMENTO,
MEDIANTE TRATTENUTE OPERATE DALL' AZIENDA ARES 118 SULLO STIPENDIO
DEI DIPENDENTI, A FAVORE DEGLI ISTITUTI E SOCIETA' ESERCENTI IL
CREDITO E DELLE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.P.R. 5
GENNAIO 1950, N.180.**

MS

**REGOLAMENTO PER LE DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI
PAGAMENTO, MEDIANTE TRATTENUTE OPERATE DALL' AZIENDA ARES 118 SULLO
STIPENDIO DEI DIPENDENTI, A FAVORE DEGLI ISTITUTI E SOCIETA' ESERCENTI
IL CREDITO E DELLE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.P.R. 5
GENNAIO 1950, N.180.**

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazioni di pagamento effettuate dai dipendenti dell'ARES 118 a favore degli istituti e delle società esercenti il credito nonché delle società di assicurazione di cui all'art.15 del DPR 5 gennaio 1950 n. 180.

ARTICOLO 2 –Quadro normativo di riferimento

La delegazione di pagamento trova la sua disciplina principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il secondo comma dell'articolo 1269 c.c. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì volontario.

Pertanto, nel caso specifico, la delegazione di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida alla Amministrazione di appartenenza – a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi – di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione. Tale fattispecie è qualificata come "delegazione convenzionale".

Più nello specifico, avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente dell'ARES 118 in concreto può:

- ✓ pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, o assicurazione infortuni, malattia, di responsabilità civile sull'abitazione e garanzie accessorie ;
- ✓ pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento.

A fianco alla delegazione convenzionale, l'articolo 58 del D.P.R. n. 180/1950 prevede delle ipotesi di delegazione di pagamento per le quali l'Amministrazione è tenuta, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, a dare senz'altro esecuzione alla richiesta, non avendo spazio alcuno per una valutazione discrezionale. In dette ipotesi, si è in presenza della figura individuata anche come "delegazione legale". Nella delegazione legale rientra pure la delega a favore di organizzazioni sindacali relativamente al pagamento delle quote associative.

La distinzione tra delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge all'esecuzione, e delegazioni convenzionali, soggette all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, comporta, sotto il profilo procedimentale, un diverso trattamento. Infatti, per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre, per le seconde, una volta assentite, scatta in capo all'Amministrazione l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge. Considerato, poi, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario – il quale, in ultima istanza, è il beneficiario del pagamento – e la necessità di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenti attraverso anche uno scambio di informazioni, gli oneri di cui trattasi incombono in capo a quest'ultimo.

cas

ARTICOLO 3 – Beneficiari e condizioni per fruire della delegazione convenzionale

Possono accedere alla delegazione convenzionale, di cui al presente Regolamento, tutti i dipendenti dell'ARES 118 in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino alla scadenza del contratto.

La delegazione di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione oppure un contratto di finanziamento.

Nel caso di assicurazione, il contratto deve essere finalizzato a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, malattia et similia) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta o anche, infine, a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria o di responsabilità civile sull'abitazione e garanzie accessorie. Pertanto, devono ritenersi escluse altre tipologie di polizze.

Nell'ipotesi di finanziamento – essendo normalmente un negozio non finalizzato, ma destinato a soddisfare esigenze generiche di liquidità – di regola non avrà rilievo alcuno la ricerca dei motivi per cui è stato stipulato il contratto, salvo che il delegante non intenda avvalersi della possibilità di oltrepassare, nel caso di concorso con la cessione dello stipendio, la quota di un quinto al netto delle ritenute di legge, fermi restando gli altri limiti legali. In quest'ultima evenienza, per tutelare il dipendente da un eccessivo indebitamento, l'ARES 118 dovrà valutare con molto rigore le richieste pervenute – che l'interessato avrà cura di giustificare e documentare adeguatamente – escludendo quelle fondate su motivi non ritenuti meritevoli di tutela. Senza alcuna pretesa di esaustività, si ritiene non possano trovare accoglimento le richieste di finanziamento concernenti l'acquisto di beni di largo consumo o voluttuari, le spese per le vacanze, gli esborsi per i giochi e pronostici in generale, mentre appaiono più meritevoli di positiva considerazione le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche ai propri familiari, per gli studi universitari, per i viaggi legati ad esigenze di salute, per il reintegro di perdite patrimoniali impreviste ed imprevedibili (incidenti domestici, calamità naturali, eccetera).

In entrambe le tipologie – delegazioni per contratti di assicurazione e delegazioni per contratti di finanziamento – occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'articolo 15 del D.P.R. n. 180/1950 e di seguito elencati:

- a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casche mutue, casche sovvenzioni ed istituti similari);
- b) società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;
- c) istituti e società esercenti il credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casche di risparmio e i monti di credito su pegno.

Inoltre, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi e di converso, per i contratti di finanziamento la durata massima è di dieci anni.

Sempre in relazione ai contratti di finanziamento, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento – fermo restando il termine massimo di dieci anni - non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato.

Ulteriore presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra l'ARES 118 e gli istituti interessati nella quale, tra i vari aspetti, sarà in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alla indicazione delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi.

Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia:

- ☐ la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (articoli 5 e 65 del D.P.R. n. 180/1950);
- ☐ in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può, superare il 40 % dello

stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che l'Amministrazione è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso e in tal caso il totale delle somme trattenute non può superare il 50% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge. Corre l'obbligo di sottolineare che il rilascio dell'assenso in questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie che sarà cura del dipendente motivare e documentare;

□ ai fini della individuazione dei limiti di cui ai punti precedenti si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio e di incentivazione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;

□ in caso di riduzione dello stipendio, per qualsivoglia causa e/o motivo, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per il recupero di crediti erariali ai sensi dell'RDL 19/01/1939 n.295 o ritenute d'ufficio per morosità ex art. 60, 61, 62, T.U. 180/1950 la quota delegata su convenzione continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione, diversamente verrà operata una automatica riduzione della quota delegata al fine di rientrare nel suddetto limite;

□ in caso di subentro di pignoramenti (ex art. 68 - 69 - 70 T.U. 180/1950) la quota delegata verrà ridotta per rientrare nel 50% dello stipendio o sospesa nei casi dovesse superare il 50%;

□ l'Azienda non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.

ARTICOLO 4 Convenzioni e oneri a carico degli Istituti delegatari (Allegato 1- contratti di finanziamento; Allegato 2- polizze assicurative)

Ai fini della concessione delle delegazioni di pagamento convenzionali, l'ARES 118 intende dar corso alle stesse a titolo oneroso.

In applicazione dell'articolo 15 DPR 180/50 sono ammessi a stipulare apposita convenzione con l'ARES 118 i seguenti soggetti:

- gli Istituti e le Società esercenti il Credito, escluse le società di persone, quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, iscritti ai rispettivi albi istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla legge 108/96, purché depositino preventivamente l'Atto Costitutivo corredato dallo Statuto - regolarmente approvati - in copia timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante nonché la visura camerale con data non antecedente a 60 giorni;
- le società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività.

La convenzione potrà essere stipulata esclusivamente con gli Istituti che erogano direttamente il finanziamento o la prestazione assicurativa.

Ai sensi della legge 7/03/1996 n.108 saranno accolte le domande di convenzione presentate dagli Istituti che praticeranno i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura determinati ai sensi della legge di cui sopra.

A carico dei soggetti convenzionabili sono posti i seguenti oneri a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Azienda:

- 1 - per ogni richiesta di delega convenzionale per la stipula di prestiti personali la somma di € 18,00 (euro diciotto/00) dovuti alla sottoscrizione; di € 9,00 (euro nove/00) per la stipula di deleghe assicurative;
- 2 - la somma di € 2,05 (euro due/05) mensili per ogni singola delega convenzionale rilasciata per la stipula di prestiti da cui derivi l'espletamento mensile di una serie di adempimenti da operare nei confronti del personale dipendente e/o delle società con relativo versamento in favore di queste ultime delle quote delegate (es. in un anno € 2,05 x 12 mesi = € 24,60); la somma di €. 0,65 (euro zero/65) mensili per ogni singola delega assicurativa;
- 3 - le somme di cui ai punti precedenti saranno discrezionalmente aumentate da parte

dell'ARES 118 in riferimento all'eventuale maggior onere da sostenere per personale e strumenti informatici al fine di garantire il servizio offerto ai dipendenti ed in ragione del numero di deleghe aggiuntesi nel corso dell'anno;

4 - la società finanziaria all'atto della stipula della convenzione dovrà produrre attestazione di versamento di € 98,40 (euro novantotto/40) eseguito a titolo di acconto relativamente a numero 4 deleghe per il primo anno di validità della convenzione e la società assicurativa dovrà produrre attestazione di versamento €31,20 (euro trentuno/20).

Entro il 31 gennaio di ciascun anno la società provvederà al versamento delle somme dovute per l'onere relativo all'anno precedente;

5 - i versamenti relativi all'onere economico posto a carico della Società debbono essere eseguiti sul c/c bancario IBAN (dell'ARES 118 di Roma) presso la Banca (tesoriere), intestato alla Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118, con l'indicazione della specifica causale di versamento:

- 1) " codice " - "acconto/saldo anno ritenute mensili sugli stipendi";
- 2) " codice " - "per richiesta di delega convenzionale anno del dipendente ritenute mensili sugli stipendi".

Le convenzioni hanno durata biennale con esclusione di rinnovo tacito. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni dalla scadenza della medesima convenzione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno senza restituzione dei ratei anticipati.

La percorribilità della delegazione di pagamento, come esposto, è subordinata all'esistenza di una convenzione stipulata tra l'istituto delegatario e l'ARES 118 che dovrà verificare, prima della sottoscrizione, la presenza ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi.

In generale, le convenzioni, oltre a contenere i dati e gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale e, per gli istituti e le società esercenti il credito, numero d'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno evidenziare esplicitamente la loro durata e il divieto del rinnovo tacito, nonché disciplinare compiutamente la facoltà di recesso.

Inoltre, le convenzioni dovranno prevedere che:

- ✓ in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'articolo 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, ovvero di trattenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950, ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;
- ✓ l'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi;
- ✓ per quanto non disciplinato dalla convenzione stessa, si applicano le prescrizioni di legge ed, in particolare, i limiti recati dal D.P.R. n. 180/1950;
- ✓ il delegatario assume l'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura e secondo le modalità determinate dall'ARES 118, in aderenza alle indicazioni

las

contenute nel presente regolamento;

- ✓ nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'Amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione.

ARTICOLO 5. Trattazione delle istanze di delegazione convenzionale

Preliminarmente, solo per la concessione dei prestiti tramite atto di delega, il singolo dipendente, o un suo delegato, dovrà presentarsi presso la UOC Trattamento Economico per la richiesta del certificato di servizio uso delega, indicando l'Istituto o la Società concedente il credito e compilare l'apposito prestampato in ogni sua parte (Allegato 5).

Le istanze di delegazione di pagamento – redatte avvalendosi dei fac-simile uniti al presente regolamento per l'ipotesi di finanziamento (Allegato 3) e per l'ipotesi di assicurazione (Allegato 4) – vanno presentate, in originale e in duplice copia, dal delegatario o direttamente a cura del dipendente richiedente, all'ARES 118.

L'Amministrazione, in primo luogo, verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con l'istituto delegatario.

Segnatamente per le delegazioni concernenti un contratto di finanziamento, dovrà essere verificato, oltre all'aspetto formale costituito essenzialmente dalla completezza e correttezza dei dati indicati, il rispetto dei seguenti elementi:

- il tasso effettivo globale medio (TEG, da taluni indicato, impropriamente, anche come TEGM) praticato dall'istituto finanziario non deve superare la metà di quello indicato nel decreto – adottato ogni trimestre, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura;
- la quota oggetto della delegazione non può eccedere il quinto dello stipendio, salvo ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate e documentate;
- il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà;
- l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa).
In proposito il dipendente dovrà allegare apposita dichiarazione in ordine all'accettazione della compagnia assicurativa (Allegato 6);
- l'insussistenza di trattenute sulle stipendio scaturenti dalla concomitante presenza di una cessione del quinto dello stipendio e di un prestito ottenuto ai sensi della legge 29 giugno 1960, n. 656, recante la disciplina dei piccoli prestiti erogati da parte delle casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari.

Invece, per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza assicurativa, ferma restando la necessità del rispetto della convenzione sottostante, l'esame da condurre è più circoscritto, essendo la verifica, fondamentalmente, volta ad accertare:

- ✓ l'oggetto del contratto che, come già esplicitato, deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, o assicurazione

infortuni, malattia, di responsabilità civile sull'abitazione e garanzie accessorie;

- ✓ il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n. 180/1950.

Esperiti i controlli di rito, la delegazione, recante la firma del delegante viene autorizzata dal dirigente/funziionario responsabile della UOC Trattamento Economico e Previdenziale dell'ARES 118, che ha l'onere di inoltrare un esemplare al delegatario e, infine, l'obbligo di provvedere ad operare la trattenuta indicata ed a versarla al medesimo delegatario secondo le modalità previste nella delegazione e nella convenzione.

Per quanto riguarda le delegazioni per contratti di finanziamento, occorre precisare sin d'ora che la trattenuta ed il susseguente versamento a favore dell'istituto delegatario mutuante potranno avvenire soltanto dopo l'acquisizione dall'istituto delegatario stesso dell'attestazione sull'effettiva avvenuta somministrazione del finanziamento al dipendente (articolo 26 del D.P.R. n. 180/1950). A tale riguardo, sarà interesse e cura del medesimo istituto delegatario darne dimostrazione alla UOC Trattamento Economico e Previdenziale dell'ARES 118.

E' appena il caso di precisare che per il perfezionamento della delegazione occorre, in ogni modo, la previa accettazione formale da parte del delegatario.

ARTICOLO 6 – Determinazione degli oneri amministrativi

L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento costituisce, da un lato, un vantaggio per il dipendente e per l'istituto delegatario – entrambi garantiti nella regolarità dei pagamenti e affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie – rappresentando nel contempo, però, un onere amministrativo per la finanza pubblica che deve essere ristorato, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali, specialmente informatiche, da parte dell'Amministrazione.

La misura di tali oneri amministrativi che gli istituti delegatari, per fruire del servizio, si obbligano a ristorare è stata determinata sulla base di quanto disposto dalla circolare n. 1 del 17/01/2011 della Ragioneria Generale dello Stato, che qui si richiama e si riporta per la parte che interessa:

“In primo luogo, è apparsa ineludibile l'esigenza di operare una separata individuazione degli oneri amministrativi discendenti dalle attività istruttorie e valutative iniziali, consequenziali alla richiesta di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento. I suddetti oneri, essendo strettamente connessi ad attività propedeutiche aventi un significativo impatto amministrativo, devono essere versati, a ragion veduta, eminentemente in un'unica soluzione, in occasione della prima trattenuta operata in virtù della delegazione. Ciò nondimeno, essendo tali attività propedeutiche e funzionali all'attivazione delle trattenute stipendiali, una parte degli oneri in questione è stata ripartita forfettariamente sugli importi dovuti ogni mese.

In secondo luogo, ... omissis ...

“In terzo luogo, il diseguale impatto sull'attività amministrativa delle diverse tipologie di delegazioni convenzionali – considerato in modo non disgiunto dalla valutazione circa la diversa valenza e rilievo sociali del sottostante rapporto di valuta – hanno condotto a differenziare l'onere in discorso, a seconda la delegazione attenga a contratti di finanziamento oppure a rapporti assicurativi. Infatti, il contratto di assicurazione sulla vita, ad esempio, è connotato da una fase istruttoria meno complessa e da più semplici adempimenti di riscontro nel corso del tempo, per cui i costi amministrativi risultano, a ben vedere, significativamente minori. ... Ciò precisato, sulla scorta delle analisi e degli approfondimenti condotti, sono stati rideterminati gli oneri amministrativi, esposti nella tabella appresso riportata, che gli istituti delegatari sono tenuti a rifondere per ciascuna delegazione convenzionale ...

<i>Tipologia delegazione</i>	<i>Attività</i>	<i>Onere (euro)</i>	<i>Periodicità</i>
Contratti di finanziamento	Ricezione istanze ed istruttoria	€ 18,00 (diciotto/00)	una tantum
	Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazione	€ 2,05 (due/05)	mensile
Contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative	Ricezione istanze ed istruttoria	€ 9,00 (nove/00)	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	€ 0,65 (zero/65)	mensile

Ogni due anni, su iniziativa del DAG, gli importi esposti in tabella sono soggetti a valutazione, per il loro eventuale aggiornamento in aumento o in diminuzione, in relazione alle variazioni intervenute degli oneri amministrativi sostenuti per le attività connesse alle delegazioni convenzionali.

La prima valutazione in merito dovrà essere effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2012, al fine di poter aggiornare, sempreché ne dovessero ricorrere i presupposti, gli oneri amministrativi in discorso con decorrenza 1° gennaio 2013, ovviamente, anche per le delegazioni già in essere alla medesima data.”

Pertanto l'ARES 118 opererà nel corso del tempo gli adeguamenti che verranno segnalati dall'amministrazione dello Stato, facendo proprie le disposizioni previste dalla circolare citata.

ARTICOLO 7 – modalità di versamento e controlli

A carico degli istituti delegatari vi è il versamento degli oneri dovuti mensilmente, a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, il quale va effettuato, così come sopra specificato, con un acconto alla stipula della convenzione e con il successivo saldo di anno in anno, entro il 31 gennaio, direttamente tramite bonifico bancario a favore dell'ARES 118 a seguito di nota di richiesta di quanto dovuto che l'azienda trasmetterà entro il 5 gennaio. Nel caso di mancato versamento entro i predetti termini l'ARES 118 si riserva la facoltà di sospendere i versamenti dovuti all'Istituto delegatario inadempiente.

Gli istituti delegatari, per quanto attiene ai dati di loro specifico interesse, riceveranno mensilmente un prospetto con l'elencazione dei dipendenti ai quali è stata operata la trattenuta in esecuzione delle delegazioni convenzionali e, conseguentemente, entro il 5 gennaio di ogni anno la commisurazione dei relativi oneri amministrativi.

ARTICOLO 8 – Norma finale

In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si evidenzia che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (articolo 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (articolo 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (articolo 39 e articolo 57, comma 7, del D.P.R. n. 131/1986).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle circolari ministeriali emesse nel corso del tempo dallo Stato.
Si considerano abrogate le precedenti disposizioni emesse in merito da questa ARES 118.

CAI

FALL " 2 "

**CONVENZIONE PER LE RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE
DIPENDENTE MEDIANTE ATTO DI DELEGAZIONE**

Tra

L'ARES 118 con sede in Roma, - partita IVA
-, d'ora in avanti denominata "Azienda", nella persona del Direttore Generale, legale
rappresentante, pro-tempore , nato a
.....il..... domiciliato per la carica presso la
stessa Azienda, C.F.....

e

l'Istituto (P.I.....) con sede legale in
..... Via e iscrizione all'albo degli intermediari
finanziari a n. , d'ora in avanti denominata "Società", in persona del suo
legale rappresentante protempore, , nato a
..... il C.F. , giusto
statuto e/o documento allegato alla presente da cui viene la carica.

premessso che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti ARES 118, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi

Visti

Il DPR 180/50, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n.21/RGS, e in particolare il regolamento aziendale dell'ARES 118 (delibera deln.) in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti ARES 118.

Preso atto

che la..... SpA di rientra tra gli Istituti previsti dall'art. 15 DPR 180/50 e del D.lgs. N. 141 del 13 agosto 2010 art. 10 a favore dei quali possono essere rilasciate delegazioni convenzionali.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

L'Azienda si impegna ad operare le ritenute sulle competenze mensili dei propri dipendenti a favore della Società delegataria, in misura non superiore ai limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180, tranne nei casi in cui:



- a) si verifichi interruzione o sospensione degli assegni;
- b) sia già presente sugli emolumenti stipendiali una delegazione di pagamento.

In caso di concorso di cessione del V[^] con delegazione di pagamento convenzionale ciascuno dei due Istituti non può singolarmente superare il limite del quinto dello stipendio mensile, come determinato ai sensi dell'art.5 DPR 180/50.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a dieci anni.

Per il personale a tempo determinato la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro.

Art. 3

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt.60, 61 e 62 del T.U. n.180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione: diversamente verrà operata un'automatica riduzione della quota delegata al fine di rientrare nel suddetto limite.

In caso di subentro di pignoramenti (ex art. 68 – 69 - 70 T.U. 180/1950) la quota delegata verrà ridotta per rientrare nel 50% dello stipendio o sospesa nei casi dovesse superare il 50%;

L'Azienda non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

Art. 4

L'Azienda si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. (coordinate bancarie) della Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

Art. 5

La Società, quale corrispettivo per l'attività prestata dall'Azienda, si impegna a sostenere l'onere annuo in relazione alle deleghe già attive (per la parte residua delle trattenute) e per quelle attivate nel periodo di vigenza della convenzione sulla base del seguente calcolo:

- 1 - per ogni richiesta di nuova delega convenzionale o di rinnovo di delega convenzionale per la stipula di prestiti personali la somma di € 18,00 (euro diciotto/00) dovuti alla sottoscrizione;

caj

2- la somma di € 2,05 (euro due/05) mensili per ogni singola delega convenzionale rilasciata per la stipula di prestiti da cui derivi l'espletamento mensile di una serie di adempimenti da operare nei confronti del personale dipendente e/o delle società con relativo versamento in favore di queste ultime delle quote delegate (es. in un anno € 2,05 x 12 mesi = € 24,60);

3- le somme di cui ai punti precedenti saranno discrezionalmente aumentate da parte dell'ARES 118 in riferimento all'eventuale maggior onere da sostenere per personale e strumenti informatici al fine di garantire il servizio offerto ai dipendenti ed in ragione del numero di deleghe aggiuntasi nel corso dell'anno;

4-la società finanziaria all'atto della stipula della convenzione dovrà produrre attestazione di versamento di € 98,40 (euro novantotto/40) eseguito a titolo di acconto relativamente a numero 4 deleghe per il primo anno di validità della convenzione .

Art. 6

La Società, all'atto della stipula della presente convenzione, produce attestazione di versamento di € 98,40 (euro novantotto/40) eseguito, a titolo di acconto, relativamente a n 4 deleghe per il primo anno di validità della convenzione.

In particolare la Società si obbliga a corrispondere l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a €. 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione o di rinnovo e €.2,05 (euro due/05) mensili per ogni altra delega attiva.

La Società, entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvederà al versamento delle somme dovute per l'onere relativo all'anno precedente.

Art. 7

I versamenti relativi all'onere economico posto a carico della Società debbono essere eseguiti sul c/c bancario IBAN..... presso la Banca (Tesoriere)..... - intestato all'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118 di Roma, con l'indicazione della seguente specifica causale di versamento:

- 1) " codice " – acconto/saldo anno ritenute mensili sugli stipendi";
- 2) " codice " – "per richiesta di delega convenzionale anno del dipendente ritenute mensili sugli stipendi".

Art. 8

Nel caso in cui la Società non provveda ad effettuare i versamenti previsti dall'art. 6 l'Azienda sospenderà la trattenuta delle ritenute di cui all'art. 1 della presente convenzione dandone comunicazione alla medesima. La predetta sospensione non comporterà alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati che resteranno comunque obbligati a provvedere autonomamente.

Art. 9

Per la concessione dei prestiti tramite atto di delega il singolo dipendente dovrà

presentarsi presso la UOC Trattamento Economico per la richiesta del certificato di servizio uso delega indicando la Società concedente il credito e compilare l'apposito prestampato (All.to 5 del regolamento aziendale) in ogni sua parte.

Tale atto di delega produrrà i suoi effetti, nei limiti della presente convenzione, esclusivamente ad avvenuta accettazione da parte dell'Azienda, che dovrà riceverlo in originale e in duplice copia, dalla Società o dal dipendente.

Art. 10

L'Azienda, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile, successiva a quella di ricezione dell'attestazione della documentazione idonea alla dimostrazione dell'estinzione della precedente delegazione e della effettiva avvenuta somministrazione del finanziamento al dipendente.

Il rinnovo della Delegazione potrà avvenire soltanto nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 39 del D.P.R. 180/1950.

Art. 11

La presente convenzione ha durata biennale con esclusione di rinnovo tacito ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni dalla scadenza della medesima convenzione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno senza restituzione dei ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

Art. 12

Nel caso in cui la convenzione non venga rinnovata le ritenute di cui all'art.1 relative alle deleghe accettate dall'Azienda fino alla data di validità della convenzione, continueranno ad essere operate a condizione che la Società provveda al pagamento degli oneri di cui agli artt. 5 e 6 e continuino a sussistere, per la stessa, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La mancanza delle condizioni di cui al precedente capoverso comporterà la sospensione delle ritenute di cui all'art.1 senza alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati, comunque obbligati a provvedere autonomamente.

Art. 13

La Società si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria abilitati con regolare mandato (vincolati da contratto monomandatario) con il quale potranno essere accreditati presso l'Ares 118. Le condizioni economiche della delegazione convenzionale dovranno prevedere un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) inferiore ai tassi medi così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio".

Cas

Art. 14

Nel periodo di vigenza della convenzione indicato all'art.11, la Società si impegna a comunicare all'Azienda entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale – o la perdita dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività secondo quanto stabilito dal D.L.vo 141 del 13.08.2010.

La violazione di tale impegno costituisce motivo di immediata risoluzione della convenzione.

Art. 15

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione con relativa spesa a carico della Società.

Art. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle circolari ministeriali emesse nel corso del tempo dallo Stato.

Art. 17

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società

Per l'Azienda ARES 118

Il Direttore Generale

Roma,



ALL-¹¹ 2⁴

**CONVENZIONE PER LE RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE
DIPENDENTE MEDIANTE ATTO DI DELEGAZIONE**

Tra

L'ARES 118 con sede in Roma, - partita IVA ,
d'ora in avanti denominata "Azienda", nella persona del Direttore Generale, legale
rappresentante, pro-tempore ,nato a
.....il.....domiciliato per la carica presso la
stessa Azienda, C.F.....

e

la Società (P.I.....) con sede in
..... Via d'ora in avanti denominata "Società", in
persona del suo legale rappresentante protempore, , nato
a il C.F. , giusto
statuto e/o documento allegato alla presente da cui viene la carica.

Premesso che

La Società stipula polizze assicurative con i dipendenti dell'ARES 118, il cui premio viene
corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi
rilasciata;

le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di
pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al
D.P.R. n. 180/1950;

l'Azienda non risponde, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti
dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

Visti

il DPR 5 gennaio 1950 n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 la circolare del 3 giugno
2005, n.21/RGS, in particolare il regolamento aziendale dell'ARES 118 (delibera del
N.) in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

L'Azienda si impegna ad operare le ritenute sulle competenze mensili dei propri
dipendenti a favore della Società, in misura non superiore ai limiti previsti dal T.U.
approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180, tranne nei casi in cui:

- a) si verifichi interruzione o sospensione degli assegni;
- b) sia già presente sugli emolumenti stipendiali una delegazione di pagamento che
occupa l'intero quinto.

·
·



Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, per la copertura di rischi professionali, per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, assicurazione malattia, assicurazione di responsabilità civile sull'abitazione e garanzie accessorie.

L'atto di delega produrrà i suoi effetti, nei limiti della presente convenzione, esclusivamente ad avvenuta accettazione da parte dell'Azienda, che dovrà riceverlo in originale e in duplice copia, dalla Società o dal dipendente.

Art. 3

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt.60, 61 e 62 del T.U. n.180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione: diversamente verrà operata un'automatica riduzione della quota delegata al fine di rientrare nel suddetto limite.

L'Azienda non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

Art. 4

L'Azienda si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al c/c bancario n. (coordinate bancarie) della Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

Art. 5

La Società, quale corrispettivo per l'attività prestata dall'Azienda, si impegna a sostenere l'onere annuo in relazione alle deleghe già attive (per la parte residua delle trattenute) e per quelle attivate nel periodo di vigenza della convenzione sulla base del seguente calcolo:

1 - per ogni richiesta di delega convenzionale per la stipula di polizze assicurative la somma di € 9,00 (euro nove/00) dovuti alla sottoscrizione;

2- la somma di € 0,65 (euro zero/65) mensili per ogni singola delega convenzionale rilasciata per la stipula di polizze assicurative da cui derivi l'espletamento mensile di una serie di adempimenti da operare nei confronti del personale dipendente e/o delle società con relativo versamento in favore di queste ultime delle quote delegate (es. in un anno € 0,65 x 12 mesi = € 7,80);

3- le somme di cui ai punti precedenti saranno discrezionalmente aumentate da parte dell'ARES 118 in riferimento all'eventuale maggior onere da sostenere per personale e

strumenti informatici al fine di garantire il servizio offerto ai dipendenti ed in ragione del numero di deleghe aggiuntesi nel corso dell'anno;

4 - la società finanziaria all'atto della stipula della convenzione dovrà produrre attestazione di versamento di € 31,20 (euro trentuno/20) eseguito a titolo di acconto relativamente a numero 4 deleghe per il primo anno di validità della convenzione.

La Società, entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvederà al versamento delle somme dovute per l'onere relativo all'anno precedente.

Art. 6

I versamenti relativi all'onere economico posto a carico della Società debbono essere eseguiti sul c/c bancario IBAN..... presso la Banca (Tesoriere)..... - intestato all'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118 di Roma, con l'indicazione della seguente specifica causale di versamento:

- 1) " codice " – "acconto/saldo anno ritenute mensili sugli stipendi";
- 2) " codice " – "per richiesta di delega convenzionale anno del dipendente ritenute mensili sugli stipendi".

Art. 7

Nel caso in cui la Società non provveda ad effettuare i versamenti previsti dall'art. 6 l'Azienda sospenderà la trattenuta delle ritenute di cui all'art. 1 della presente convenzione dandone comunicazione alla medesima. La predetta sospensione non comporterà alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati che resteranno comunque obbligati a provvedere autonomamente.

Art. 8

La presente convenzione ha durata biennale con esclusione di rinnovo tacito ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni dalla scadenza della medesima convenzione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno senza restituzione dei ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

Art. 9

Nel caso in cui la convenzione non venga rinnovata le ritenute di cui all'art.1 relative alle deleghe accettate dall'Azienda fino alla data di validità della convenzione, continueranno ad essere operate a condizione che la Compagnia Assicurativa provveda al pagamento degli oneri di cui all'art. 5 e continuino a sussistere, per la stessa, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La mancanza delle condizioni di cui al precedente capoverso comporterà la sospensione delle ritenute di cui all'art.1 senza alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati comunque obbligati a provvedere autonomamente.

Art. 10

Nel periodo di vigenza della convenzione indicato all'art.9, la Società si impegna a comunicare all'Azienda entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale - .

La violazione di tale impegno costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 11

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione con relativa spesa a carico della Società.

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle circolari ministeriali emesse nel corso del tempo dallo Stato.

Art. 13

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società

Per l'Azienda ARES 118

Il Direttore Generale

Roma,

ALL " 3 "

ALLEGATO 3

A _____

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la _____ **sottoscritto/a**
_____ (nome) _____ (cognome)
nato/a a _____
provincia di _____ () **il** _____
codice fiscale _____
residente _____ **a**

provincia di _____ () **cap** _____
in via/piazza _____ **n.** _____
telefono _____ **fax** _____
posta elettronica _____ @ _____

premesse che

ha chiesto un finanziamento a _____
– di seguito Istituto delegatario – che, dal canto suo, ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento stesso, e visto il regolamento aziendale in materia attualmente vigente, recante istruzioni in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti dell'ARES 118 mediante delegazione di pagamento,
chiede
di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del finanziamento appresso specificato e, per l'effetto,
autorizza

l'ARES 118 a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____ dopo la comunicazione dell'Istituto delegatario in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;

- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate
IBAN
 ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Importo finanziamento
 euro euro
(in cifre) (in lettere)

Importo globale ceduto
 euro euro
(in cifre) (in lettere)

Spese complessive euro Interessi complessivi euro
(in cifre) (in cifre)

TAN TAEG TEG

Finanziamento da estinguere in n. rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro
(in cifre)

Garanzia del prestito

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con (1)
 per euro mensili e avente scadenza
(in cifre)

(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO
 TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste in evase, le azioni previste dalla legge.

(firma)

Allegati (2)¹:

- 1) Copia estinzione di eventuale finanziamento in corso
- 2) Copia contratto firmato

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE

Vista la richiesta del dipendente e la delega facoltativa di cui sopra, si autorizza la trattenuta mensile di €. _____ sulla retribuzione del dipendente di cui sopra per n. _____ rate a decorrere dal mese di _____

In caso di rinnovo, il presente benestare è subordinato all'estinzione delle quote della precedente delegazione di €. _____ mensili. La trattenuta potrà essere effettuata sul primo stipendio utile dopo la presentazione della quietanza di estinzione della precedente delegazione.

Il presente benestare viene rilasciato nei limiti ed alle condizioni previste dalla deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ e successive modificazioni e nel limite previsto nei casi di sopravvenienza di vincoli legali sullo stipendio per cause indicate dal DPR 180/1950 e dal regolamento aziendale attualmente in vigore.

I versamenti mensili saranno effettuati con le modalità previste dall'apposita convenzione.

Il Direttore dell'U.O.C.
Trattamento Economico e Previdenziale
(Dr. Luisa Mariucci)



22. " 4 "

ALLEGATO 4

A _____

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione.

Il/la _____ sottoscritto/a
(nome) (cognome)

nato/a a _____

provincia di _____ () il _____

codice fiscale _____

residente _____ a

provincia di _____ () cap _____

in via/piazza _____ n. _____

telefono _____ fax _____

posta elettronica _____ @ _____

premessò che

ha stipulato un contratto con _____
– di seguito Istituto delegatario – che, dal canto suo, ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando l'esistenza di una polizza assicurativa afferente a rischi connessi, in senso lato, alla persona umana, e visto il regolamento aziendale in materia attualmente in vigore, recante istruzioni in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti dell'ARES 118 mediante delegazione di pagamento, chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il pagamento del premio assicurativo appresso specificato e, per l'effetto, autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia

garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;

⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;

⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate

IBAN

ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Oggetto del contratto:

- assicurazione sulla vita;
- assicurazione rischi professionali;
- costituzione di posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.
- assicurazione infortuni
- assicurazione malattie
- assicurazione di responsabilità civile sull'abitazione e garanzie accessorie

Ammontare premio mensile:

Trattenuta mensile

Euro.....Inizio.....Fine.....N.rate.....

Sostituisce trattenuta di €

(luogo)

(data)

ISTITUTO DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante si impegna comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione del pagamento del premio, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per i pagamenti rimasti inevasi, le azioni previste dalla legge.

Allegati ⁽²⁾:

1)Copia Atto di delega firmato

2)copia del contratto di assicurazione

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE

Vista la richiesta del dipendente e la delega facoltativa di cui sopra, si autorizza la trattenuta mensile di €.....sulla retribuzione del dipendente di cui sopra per n..... rate a decorrere dal mese di_.....

Il presente benestare viene rilasciato nei limiti ed alle condizioni previste dalla deliberazione del Direttore Generale n. del
e successive modificazioni.

I versamenti mensili saranno effettuati con le modalità previste dall'apposita convenzione.

IL Direttore dell'U.O.C.
Trattamento Economico e Previdenziale
(Dr.ssa Luisa Mariucci)

Roma,



ALL " 5 "

All. "5"

ALL'AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA SANITARIA
ARES 118
UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
E PREVIDENZIALE

Oggetto: Richiesta certificato di stipendio per uso DELEGA.

Il/La sottoscritto/a ----- nato/a -----

residente a ----- in servizio presso -----

C h i e d e

che venga rilasciato il certificato di stipendio per uso Delega.

Roma,

Firma

.....

ALL " 6"

ALL'AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA SANITARIA
ARES 118

Oggetto: Dichiarazione di accettazione compagnia assicurativa.

Il/La sottoscritto/a ----- nato/a -----

residente a----- in servizio presso-----

D i c h i a r a

di accettare la compagnia assicurativa individuata per la copertura del finanziamento di cui al
contratto n. del per il quale autorizzo codesta Ares 118
alla delegazione di pagamento.

Roma,

Firma

.....

